

N. 2652/07 R. G. N. R.  
N.219/2012 R. G. Sent.  
N. 377/08 R. G. G.I.P  
Depositata il 10/12/2012

SENT. 219/12

Sentenza passata in giudicato il 07/01/2013  
X SICLARI FAUSTO - D'ANGELI GIUSEPPE & IACOBUCCI  
DUILIO

Sentenza passata in giudicato il 07/01/2013  
PARRELLO CARMELO



TRIBUNALE DI PALMI  
Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari

SENTENZA  
(Artt.425 c. p. p.)  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare dott. Cristina Mazzuoccolo all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 21.11.2012, nel procedimento in epigrafe indicato ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nei confronti di:

- **SICLARI FAUSTO** nato a Taurianova il 27.7.57 ivi residente in via Battisti n. 26 *libero presente*  
difeso di fiducia dall'Avv Alfredo Giovinazzo
- **D'ANGELI GIUSEPPE** nato a Polistena il 12.8.46 ivi residente in via Giordano Bruno m. 21 con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bruno Pezzano in Locri via Nosside n. 10 - *libero presente*  
difeso di fiducia dall'avv. Bruno Pezzano
- **IACOBUCCI Duilio** nato a Tivoli il 6.1.1957 ivi residente in via Paterno nr 124 - *libero assente già presente*  
difeso di fiducia dagli avv. Rocco Licastro
- **PARRELLO Carmelo** nata a Palmi il 22.7.49 residente in Taurianova via Virgilio n. 16 - *libero contumace*  
difeso di fiducia dall'Avv. Rocco Biasi

### SICLARI FAUSTO

*Delitto di cui agli artt. 110 e 640 cp per avere nella qualità di dipendente della ASL n. 10 di Palmi, in concorso con D'Angeli Giuseppe, Iacobucci Duilio e Parrello Carmela, mediante artifici e raggiri consistiti nel non aver prestato servizio senza alcuna giustificazione dal 1 Agosto 2006 al 12 Marzo 2007, indotto in errore la ASL di Palmi circa l'effettività della propria prestazione lavorativa, con ciò procurandosi un ingiusto profitto consistito nell'indebita percezione delle retribuzioni per una somma pari ad € 18.903,18.*

*Con l'aggravante dell'aver cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità*

*Acc. in Taurianova in data antecedente e prossima al 12/03/2007*

### D'ANGELI GIUSEPPE

*Delitto di cui agli artt. 110 e 640 cp per avere nella qualità di direttore del personale dell'ASL di Palmi, in concorso con Iacobucci Duilio, Parrello Carmela e Siclari Fausto, mediante artifici e raggiri consistiti nel non aver mai adottato alcun provvedimento nei confronti del SICLARI, indotto in errore la ASL di Palmi facendogli percepire la retribuzione non spettategli, con pari danno per la ASL di Palmi.*

*Con l'aggravante dell'aver cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità*

*Acc. in Taurianova in data antecedente e prossima al 12/03/2007*

### IACOBUCCI DUILIO

*Delitto di cui agli artt. 110 e 640 cp perché nella qualità di direttore del personale della ASL di Palmi, in concorso con D'Angeli Giuseppe, Parrello Carmela e Siclari Fausto, mediante artifici e raggiri consistiti nel non aver mai adottato alcun provvedimento nei confronti del SICLARI, indotto in errore la ASL di Palmi facendogli percepire la retribuzione non spettategli, con pari danno per la ASL di Palmi*

*Con l'aggravante dell'aver cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità*

*Acc. in Taurianova in data antecedente e prossima al 12/03/2007*

### PARRELLO CARMELA

*Delitto di cui agli artt. 110 e 640 cp per avere nella qualità di responsabile del settore finanziario del Comune di Taurianova, in concorso con D'Angeli Giuseppe, Iacobucci Duilio e Siclari Fausto, mediante artifici e raggiri consistiti proceduto a liquidare per intero le indennità di assessore a Siclari sulla scorta delle attestazioni rese dal medesimo (risultati mendaci) senza essersi accertata presso la ASL 10 se lo stesso fosse in aspettativa, con pari danno per il Comune di Taurianova*

*Con l'aggravante dell'aver cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità*

*Acc. in Taurianova in data antecedente e prossima al 12/03/2007*

### Conclusioni delle parti:

il PM: chiede il rinvio a giudizio di tutti gli imputati

Parte civile: conclude conformemente al P.M.

Difese: chiedono sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato.

### MOTIVAZIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio depositata il 12/10/2011 il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti degli imputati sopra generalizzati per il reato di cui all'intestazione.

All'udienza preliminare del 2/05/2012 si disponeva la rinnovazione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nei confronti dell'imputato IACOBUCCHI; all'udienza del 10/10/2012 si costituiva parte civile il comune di Taurianova in persona del sindaco p.t.; all'udienza del 21/11/2012 si svolgeva l'esame degli imputi SICLARI e D'ANGELI, chiesto dalle difese e il Giudice pronunciava sentenza come da dispositivo.

\*\*\*

E' pacifico in quanto risulta in via documentale (e riconosciuto dallo stesso imputato Fausto SICLARI in sede di interrogatorio dinanzi al Gup e in sede di indagini preliminari) che SICLARI Fausto, dipendente dell'Asl 10 di Palmi con la qualifica di ausiliario socio sanitario, ha rivestito la carica di assessore presso il comune di Taurianova dal 19/6/2006 al 20/2/2007.

E' altresì pacifico che dal 1/8/2006 al 12/3/2007 il SICLARI non abbia mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della Asl 10 di Palmi, non recandosi al posto di lavoro per tutto il periodo indicato e che, ciò nonostante, l'ente di appartenenza gli abbia continuato a erogare le retribuzioni mensili, senza che nessuno si sia mai avveduto che il SICLARI non si presentava al lavoro nè risultava in posizione di aspettativa.

E', altresì, acclarato che la domanda di aspettativa che il SICLARI deduce avere presentato prima di assentarsi dal posto di lavoro non è mai pervenuta al protocollo dell'ente, sicchè l'assenza del SICLARI deve ritenersi del tutto ingiustificata per il periodo di riferimento.

Solo al momento in cui il SICLARI rivolge all'allora Direttore del personale D'ANGELI richiesta di riammissione in servizio a seguito della cessazione della carica di assessore, l'ente di appartenenza, a seguito di un'istruttoria interna, si avvede che il dipendente non risultava in aspettativa, che non ha mai lavorato nel periodo di riferimento e che ciò nonostante gli è sempre stata erogata la retribuzione per complessivi euro 18.90318.

Il SICLARI ha dedotto in sede di interrogatorio di non essersi mai accorto che l'ente di appartenenza continuava a erogargli le retribuzione fino a quando non era rientrato in servizio, non

avendo l'abitudine di controllare gli estratti conto inviati dalla banca al suo domicilio nè di fare saldi al bancomat per controllare la situazione del suo conto-corrente.

Tanto premesso in fatto, l'impostazione accusatoria è la seguente: sarebbe ravvisabile un'ipotesi di truffa aggravata commessa in danno di due enti, la Asl 10 di Palmi e il Comune di Taurianova, ad opera di SICLARI, D'ANGELI, IACOBUCCI e PARRELLO che avrebbero concorso nella truffa ponendo in essere i seguenti contributi causali:

- SICLARI avrebbe indotto in errore l'Asl di Palmi mediante artifici e raggiri consistiti nel non aver prestato servizio senza alcuna giustificazione dal 1/8/2006 al 12/3/2007, condotta omissiva che avrebbe determinato l'erroneo convincimento del datore di lavoro circa l'effettività della prestazione resa e quindi sulla debenza della retribuzione;
- D'ANGELI in qualità di direttore del personale della Asl 10 di Palmi, avrebbero contribuito non adottando alcun provvedimento nei confronti del SICLARI; medesima contestazione è mossa all'imputato IACOBUCCI direttore del personale prima del D'ANGELI;
- quanto alla PARRELLO, all'epoca responsabile del settore di finanziario del Comune di Taurianova, avrebbe concorso nella truffa liquidando per intero le indennità di assessore al SICLARI senza accertarsi presso la Asl 10 di Palmi, ente di appartenenza di quest'ultimo, se il dipendente fosse effettivamente in aspettativa come dallo stesso falsamente autocertificato.

Quanto alla posizione di IACOBUCCI del tutto infondata è la sua chiamata in correità atteso che pacifico che lo stesso è stato direttore del personale della Asl 10 di Palmi fino al marzo 2006; per la precisione il 31 marzo 2006 IACOBUCCI cessava lo svolgimento delle sue funzioni di Direttore della Struttura Complessa del Personale della Asl 10 di Palmi, laddove l'assenza ingiustificata del SICLARI sarebbe cominciata (secondo la formale contestazione) solo il 1 agosto 2006 e dunque ben quattro mesi dopo da quando IACOBUCCI aveva cessato le sue funzioni all'interno della Asl 10.

Qualsiasi ulteriore commento appare superfluo in quanto nessuna responsabilità può essere imputata a IACOBUCCI, neppure in via generale e astratta, in quanto non operante più presso l'ente da cui dipendeva il SICLARI, circostanza questa che era già emersa chiaramente in sede di interrogatorio ex art 415 bis richiesto dall'imputato IACOBUCCI, che in quella sede aveva esibito documentazione da cui risultava che al 31 marzo 2006 aveva cessato le sue funzioni di direttore del personale presso la Asl 10 di Palmi (cfr. all 324)

S'impone, pertanto, la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato IACOBUCCI, essendo lo stesso del tutto estraneo alla vicenda de quo.

Si deve, inoltre, rilevare con riferimento alla posizione della PARRELLO che sulla base della formale contestazione di cui al capo D) - ma lo stesso discorso può farsi per i capi B) e C)- la condotta che la stessa avrebbe posto in essere sarebbe caratterizzata esclusivamente dalla colpa.

Nell'imputazione si legge, infatti, che alla PARRELLO si contesta di avere liquidato per intero al SICLARI l'indennità di assessore "senza essersi accertata se lo stesso fosse in aspettativa", e dunque in sostanza si rimprovera alla funzionario PARRELLO di avere agito negligenzemente e non certo dolosamente.

In altre parole non le si contesta di avere liquidato per intero le indennità al SICLARI con la coscienza che costui in realtà non fosse in aspettativa dall'Asl 10 di Palmi, bensì per non avere diligentemente controllato presso l'ente di appartenenza se effettivamente il SICLARI fosse in aspettativa.

La condotta formalmente ascritta alla PARRELLO è allora irrevocabilmente connotata dalla colpa, il che è certamente incompatibile con il reato p.e.p. dall'art 640 c.p. trattandosi di una fattispecie necessariamente dolosa.

Anche per la PARRELLO s'impone, dunque, sentenza di proscioglimento.

Passando ad esaminare la posizione del SICLARI, ossia dell'unico soggetto che ha in realtà ottenuto un ingiusto vantaggio patrimoniale percependo le retribuzioni nonostante il mancato svolgimento di attività lavorativa dal 1 agosto 2006 al marzo 2007, occorre verificare in primo luogo se costui ha posto in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore l'ente di appartenenza che si determinava ad erogargli le retribuzioni, ma tale verifica deve essere effettuata nei limiti della formale imputazione.

In altri termini gli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato sono solo quelli di cui al capo A e sarebbero consistiti "nel non avere prestato servizio senza alcuna giustificazione dal 1 agosto 2006 al 12 marzo 2007".

L'interrogativo a questo punto è il seguente: la mera assenza ingiustificata dal posto di lavoro del dipendente pubblico che da un giorno all'altro senza giustificazione alcuna non si presenti più in ufficio a svolgere le sue mansioni, può rappresentare di per sé solo un artificio o raggiro tale da indurre in errore il datore di lavoro sulla effettività della prestazione resa e determinarlo a corrispondergli la retribuzione?

La risposta secondo lo scrivente è negativa.

Si ritiene, infatti, che la sola mancata presentazione al lavoro da parte di un dipendente senza che tale condotta sia accompagnata da artifici e espedienti idonei a far credere all'ente che in realtà la prestazione lavorativa viene resa (com'è ad esempio nel caso del dipendente che passa il cartellino marcatempo al momento dell'entrata e poi si allontana dall'ufficio, ovvero dei casi purtroppo frequenti di colleghi che timbrano per altri assenti, o

ancora di invio di falsi certificati di malattia) non è artificio o raggirio che può rivestire efficacia causale con riferimento alla determinazione dell'amministrazione di pagare lo stesso il dipendente credendolo in servizio: se color che rivestivano funzioni apicali nella Asl 10 di Palmi non hanno riscontrato l'assenza ingiustificata del dipendente SICLARI dal servizio non sospendendo immediatamente l'erogazione della retribuzione non è conseguenza dell'assenza (seppur ingiustificata) del SICLARI bensì di gravi negligenze organizzative e di controllo dell'ente de quo.

Ne consegue che anche per il SICLARI si impone sentenza x art 425 c.p.p.

Venendo da ultimo alla posizione del computato D'ANGELI gli artifizii e i raggiri posti in essere dallo stesso consisterebbero nel non avere adottato provvedimenti per sanzionare l'assenza ingiustificata del SICLARI, provvedimenti che ove tempestivamente adottati avrebbero evitato l'erogazione delle retribuzioni.

In sede di interrogatorio il D'Angeli ha dichiarato di avere assunto le funzioni di direttore del personale della ASL10 solo a far data dal 3 luglio 2006 e che, per la suddivisione interna di ruoli all'interno della Asl, la vigilanza e il controllo sull'operato del SICLARI non spettava a lui ma al responsabile del reparto cui il SICLARI era addetto, sicché siccome nessuno gli aveva mai comunicato l'assenza da posto di lavoro del SICLARI a far data dal 1 agosto 2006 egli non aveva mai avuto ragione neppure di andare a controllare se la sua assenza fosse o meno giustificata, argomento questo certamente verosimile negli organismi di medie e grandi dimensioni dove i soggetti in posizione apicale non hanno il controllo diretto sull'operato di tutti i dipendenti, tanto più ch il settore dove lavorava il SICLARI era dislocato in un posto diverso dall'Ufficio del Direttore del Personale.

Il D'Angeli ha dichiarato di essere venuto a sapere che il dipendente SICLARI era stato assente dal posto di lavoro solo quando il 14 marzo 2007 costui si presenta nel suo ufficio comunicandogli di voler rientrare al lavoro e chiedendo quale fosse la sua nuova destinazione; immediatamente il D'Angeli comincia una verifica interna (cfr. note 488 e 493) e scopre che il SICLARI non solo era stato assente dal lavoro senza che gli fosse mai stata concessa l'aspettativa, ma aveva anche continuato a percepire la retribuzione. Tale versione dei fatti oltre a coincidere con quella del SICLARI emerge dalla corrispondenza interna alla Asl 10 di Palmi presente in atti.

In definitiva non patea a questo giudice che nessun rimprovero possa essere mosso al D'Angeli per non avere rilevato l'assenza del SICLARI, atteso che direttamente responsabile del controllo sul SICLARI doveva essere il preposto all'ufficio cui era addetto, ma seppur un rimprovero gli si può muovere e solo a titolo di colpa, elemento psicologico incompatibile con il delitto di truffa.

Anche per detto imputato s'impone dunque sentenza di proscioglimento.

P. Q. M.

visti gli articoli 424 e 425 c.p.p.

d i c h i a r a

non luogo a procedere nei confronti degli imputati SICLARI  
FAUSTO, D'ANGELI GIUSEPPE, IACOBUCCI DUILLIO e  
PARRELLO CARMELA perché il fatto non sussiste.

Così deciso in PALMI il 21.11.2012

IL GIUDICE

*dot. Cristina Mazzuocolo*

TRIBUNALE DI PALMI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

10/12/2012

IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3-F1  
Maria Genuccio

TRIBUNALE DI PALMI

Cancelleria del G.U.P.

N. 377/08 R.G. G.I.F.

Annotazioni relative alla Sentenza N. 213/12 emessa dal G.U.P. il 27-11-12 nel procedimento N. 2652/07 R.G.N.R. a carico di: Siclari Fausto + Altri

Depositata il 10-12-12;

Comunicata alla Segreteria della Procura della Repubblica ai sensi art. 15 Nor.Reg.c.p.p. con registro di passaggio il.....;

Comunicata al P.M. il 10-12-12 con registro di passaggio; 12-12-12

Comunicazione al P.G. ai sensi art. 548 comma 3 c.p.p.: data di spedizione 10-12-12 data di ricevimento 13/12/12;

Notifica all'Imputato:

data di spedizione 10-12-12 data di ricevimento 17/12/12 PANDOLFO

Notifica al Difensore:

data di spedizione ..... data di ricevimento.....;

Notifica alla Persona Offesa:

data di spedizione ..... data di ricevimento.....;

Proposto Appello/Ricorso il ..... da .....

Notifica alle parti:

data di spedizione .....

data di ricevimento.....;

ESECUTIVA IL .....

Trasmessa copia al P.M. sede per l'esecuzione il .....

Trasmessa copia alla Segreteria del P.M. per l'annotazione sul registro generale il .....

Trasmessa copia all'Ufficio Campione Penale il .....

Redatta scheda per Casellario il .....

ATTI TRASMESSI ALLA CORTE DI APPELLO DI ..... DI CASSAZIONE

IL ..... PER L'ULTERIORE CORSO.-